SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 17 DICEMBRE 1981 [1]

Regina
contro Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning
(domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, di Londra)

«Assicurazione vecchiaia/morte — "Prestazione minima"»

Causa 22/81

Massime

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione vecchiaia e decesso — Complemento di pensione — Garanzia del reddito minimo — Prestazione minima — Nozione (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 50).

L'art. 50 del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che la «prestazione minima» sussiste solo nel caso in cui la legislazione dello Stato di residenza implica una garanzia specifica mirante a garantire ai beneficiari di prestazioni previdenziali un reddito minimo superiore al livello delle prestazioni cui avrebbero diritto in ragione unicamente dei periodi di assicurazione maturati e dei contributi versati.

Nel procedimento 22/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, di Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

1 — Lingua processuale: l'inglese.

REGINA

e

SOCIAL SECURITY COMMISSIONER, in precedenza National Insurance Commissioner, EX PARTE NORMAN IVOR BROWNING,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 50 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: O. Due, presidente di Sezione; P. Pescatore e A. Chloros, giudici;

avvocato generale: Sir Gordon Slynn;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento scritto

Il sig. Robert Stanley, cittadino irlandese, nel periodo settembre 1935 - 25 gennaio

1955, è stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato, al regime previdenziale irlandese, e successivamente a quella data, a quello del Regno Unito.

Lo Stanley ha raggiunto l'età della pensione (cioè i 65 anni), l'8 maggio 1973. Poiché era residente nel Regno Unito, inoltrava tempestivamente la richiesta di pensione di vecchiaia al Department of Health and Social Security (Ministero inglese della sanità e della previdenza sociale).

L'Insurance Officer competente gli liquidava, con provvedimento 27 marzo 1973, ed a far data dal 31 maggio 1973, una pensione di vecchiaia calcolata in base ai periodi assicurativi maturati nel Regno Unito, in conformità all'art. 46, n. 1, del regolamento del Consiglio, 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2; versione codificata: GU 1980, n. C 138, pag. 1). Lo Stanley aveva inoltre diritto a percepire dagli enti previdenziali irlandesi, una pensione di vecchiaia «pro rata», da calcolarsi in conformità all'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

L'Insurance Officer ha del pari concesso allo Stanley un complemento di prestazione, a norma dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, il quale, nella versione modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati (GU 1972, n. L 73, pag. 14) e dalla decisione del Consiglio, 1° gennaio 1973, recante l'adattamento degli atti relativi all'adesione dei nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU 1973, n. L 2, pag. 1), recita:

«Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovuta ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.»

L'importo del complemento attribuito allo Stanley corrispondeva alla differenza tra, da un lato, l'importo teorico della pensione cui avrebbe avuto diritto, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, se tutti i periodi di assicurazione da lui maturati in Irlanda e nel Regno Unito fossero stati compiuti soltanto nel Regno Unito, e, d'altro lato, l'importo complessivo delle pensioni attribuitegli dal Regno Unito e dall'Irlanda.

Con decisione 27 gennaio 1977, l'Insurance Officer modificava, con effetto dal 6 gennaio 1977, l'importo della pensione di vecchiaia liquidata in precedenza allo Stanley; esso decideva, in particolare, di non versargli più il complemento di prestazione di cui all'art. 50 del regolamento n. 1408/71.

In seguito alla reiezione del reclamo presentato alla commissione locale di Worthing, lo Stanley proponeva ricorso dinanzi al Social Security Commissioner, già National Insurance Commissioner. Questo, con provvedimento 13 settembre 1979, confermava la decisione iniziale

con cui l'Insurance Officer aveva attribuito allo Stanley il complemento di prestazione di cui all'art. 50 del regolamento n. 1408/71.

In data 19 dicembre 1979 l'Insurance Officer impugnava tale decisione dinanzi alla Divisional Court della Queen's Bench Division della High Court of Justice, chiedendo l'annullamento del provvedimento del Commissioner, adducendo che la legislazione del Regno Unito non prevede alcuna «prestazione minima» e, pertanto, nessun complemento da corrispondersi ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71.

La High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, con ordinanza 18 dicembre 1980, ha deciso, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se si abbia una prestazione minima ai sensi dell'art. 50 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 qualora la legislazione di uno Stato membro faccia dipendere il diritto alla pensione a forfait dalla media annuale dei contributi settimanali versati o accreditati all'interessato nel periodo che va dalla sua iscrizione alla previdenza sociale al raggiungimento dell'età della pensione, media che non può essere inferiore a 50, e se tale condizione non è soddisfatta ma la media annuale non è inferiore a 13, contempli una pensione ridotta da liquidarsi unicamente con riguardo alla media dei contributi per detto periodo.

2. In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se la «prestazione minima» sia pari:

   a) all'importo minimo della prestazione che può essere versato all'assicurato a norma delle leggi di tale Stato, cioè per una media di contributi di 13;

   b) all'importo che si dovrebbe versare all'interessato a norma delle leggi di detto Stato, tenendo conto di tutti i periodi assicurativi maturati sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali egli è stato soggetto; o

   c) a qualche altro (ed eventualmente quale) importo.

L'ordinanza della High Court of Justice è stata registrata nella cancelleria della Corte il 5 febbraio 1981.

In forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno depositato osservazioni scritte: la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. John Forman, membro del suo ufficio legale, il 27 marzo 1981; l'Insurance Officer, sig. Norman Ivor Browning, ricorrente nella causa principale, con l'avv. David N. R. Latham, barrister, del Middle Temple, incaricato da Anne Brenda Farthing, Senior Legal Assistant del Department of Health and Social Security, il 24 aprile; sempre alla stessa data, dal sig. Robert Stanley, resistente nella causa principale, con l'avv. Richard J. B. Drabble, barrister, dell'Inner Temple, incaricato da W. J. Brazier e Forsyth, solicitors.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia ha invitato la Commissione a precisare per iscritto in

che cosa consistano le «prestazioni minime», ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, previste da alcune leggi nazionali; si è ottemperato alla richiesta nei termini stabiliti.

Con ordinanza del 1° luglio 1981, la Corte, conformemente all'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di attribuire la causa alla Seconda Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte

L'*Insurance Officer, sig. Norman Ivor Browning,* ricorrente nella causa principale, ritiene che la prima questione proposta dalla High Court of Justice implichi una soluzione in senso negativo, rendendo quindi inutile risolvere la seconda.

a) Il diritto alla pensione di vecchiaia dipendeva, nel 1973, dall'art. 30 del National Insurance Act del 1965 e dai relativi decreti di attuazione. Esso sottostava alla condizione che l'interessato avesse versato almeno 156 contributi settimanali a forfait nel periodo intercorrente fra la sua iscrizione alla previdenza sociale e il raggiungimento dell'età della pensione, mentre la media annuale dei predetti contributi versati o accreditati all'interessato non poteva essere inferiore a 50. L'assicurato non essendo in grado di soddisfare questa duplice condizione contributiva, non avrebbe normalmente avuto diritto alla pensione di vecchiaia; tuttavia, in base alle «National Insurance (Widows Benefit and Retirement Pensions) Regulations» (decreto relativo al regime nazionale di previdenza sociale, prestazioni alle vedove e pensioni di vecchiaia) del 1972, era prevista una pensione ridotta a favore di chi avesse versato oltre 156 contributi, pur avendo una media annuale di contributi versati o accreditati pari, o superiore, a 13 ed inferiore a 50.

Oltre a questa pensione «a forfait», la legge prevedeva anche una pensione maggiorata, la «prestazione progressiva», corrispondente a una rudimentale forma di collegamento ai redditi da attività professionale.

La legislazione britannica non prevedeva una pensione minima. L'ammontare della prestazione a forfait dipendeva interamente dal rapporto fra la percentuale di contributi versati e la durata dell'assicurazione; in particolare, non era prevista una prestazione minima basata sulla durata del periodo di residenza, sulla durata dell'assicurazione o su un numero determinato di contributi.

b) L'assunto secondo cui il beneficiario di prestazioni residente nel Regno Unito ha diritto, a norma dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, a ricevere un complemento che gli garantisca una prestazione calcolata in base all'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento è dovuto all'erronea interpretazione della nozione di «prestazione minima»: questa equipara la «prestazione minima», ai sensi dell'art. 50, all'«importo teorico della prestazione», di cui all'art. 46, n. 2, lett. a). Orbene, tale interpretazione non corrisponde né alla lettera dell'art. 50 né al suo scopo ed è stata respinta dalla Corte nella sentenza 30 novembre 1977 (causa 64/77, Torri, Racc. 1977, pag. 2299).

Il campo di applicazione dell'art. 50 del regolamento n. 1408/81 è limitato: esso va applicato solo dagli enti previdenziali degli Stati membri che prevedono un importo minimo per le prestazioni in questione; il complemento ha lo scopo di ga-

rantire che, negli Stati membri in cui esiste la suddetta prestazione minima, il lavoratore migrante percepisca, qualora siano soddisfatte determinate condizioni relative alla durata dell'assicurazione o della residenza, almeno questa pensione minima.

Non esistono differenze rilevanti fra la causa principale e la causa Torri, in cui la Corte ha statuito che l'art. 50 si può applicare solo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro in cui risiede il lavoratore contempla una pensione minima. La legislazione del Regno Unito contempla una pensione il cui importo risulta dal raffronto tra la durata della vita attiva del lavoratore e il numero di contributi da lui versati in quel periodo; non esiste alcuna norma che stabilisca un importo di pensione da corrispondersi indipendentemente dal numero e dalla media dei contributi versati, dalla durata dell'assicurazione e dalla durata della residenza. La situazione varia da un ricorrente all'altro, a seconda del modo in cui egli è stato personalmente assicurato, come si verificò nel caso Torri. La «prestazione minima» non può oscillare tra la cifra zero e la prestazione massima a forfait da corrispondersi per una media di contributi di 50.

c) Il regolamento n. 1408/71, d'altra parte, richiede la notifica e la pubblicazione, conformemente all'art. 96, delle dichiarazioni degli Stati membri che menzionano le prestazioni minime di cui all'art. 50. Queste dichiarazioni presuppongono l'esistenza di un importo di prestazioni facilmente determinabile, vale a dire la «prestazione minima», e non sarebbero pertinenti qualora l'art. 50 avesse lo scopo di garantire il pagamento di una prestazione in base alla media verificata dei contributi versati dall'interessato, della retribuzione e di altri fattori variabili del genere. La nozione di «prestazione minima» va definita in base al diritto interno; se si trattasse di una prestazione da determinare applicando l'«importo teorico della prestazione» contemplato dall'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento, questa non potrebbe essere una «prestazione minima», suscettibile di notifica ai sensi degli artt. 5 e 96.

La «prestazione minima», ai sensi dell'art. 50, sussiste solo nel caso in cui la legislazione dello Stato membro prevede espressamente tale «minimo» e quando le eventuali condizioni alle quali è sottoposta la liquidazione di tale minimo dipendono unicamente dalla durata del periodo di residenza o di assicurazione. Ciò si verifica negli Stati membri (Francia, Italia, Lussemburgo) in cui la legislazione prevedeva, a quell'epoca, un «minimo» analogo a quello cui dovrebbe applicarsi l'art. 50, e che hanno fatto dichiarazioni ai sensi dell'art. 5 del regolamento.

Dalla modifica della dichiarazione riveduta del Regno Unito, prevista dall'art. 5 del regolamento n. 1408/71 (GU 1977, n. C 89, pag. 2), risulta che la legislazione britannica non prevede alcuna prestazione minima ai sensi dell'art. 50.

Il *sig. Robert Stanley,* resistente nella causa principale, sostiene che la nozione di «prestazione minima», ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, stabilisce l'importo più basso da corrispondere ai sensi della normativa applicabile, sempreché questo importo esista, per il periodo

totalizzato; esiste una «prestazione minima» qualora la legislazione di uno Stato membro consenta di determinare esattamente l'importo minimo della prestazione da corrispondere, tenendo conto unicamente della durata dei periodi assicurativi da prendere in considerazione, e non di elementi personali del ricorrente, quali l'ammontare dei suoi redditi di lavoro. Lo scopo essenziale del regime a forfait britannico consiste nel garantire al ricorrente, assicurato per tutta la durata della sua vita attiva, il diritto ad una pensione a forfait, il cui importo non subisce variazioni in relazione ai suoi redditi di lavoro; trattasi della pensione minima, prevista dalla legislazione britannica a favore del lavoratore che abbia esercitato un lavoro dipendente all'interno della Comunità per tutta la durata della sua vita attiva.

a) Poiché trattasi del metodo per applicare il regolamento n. 1408/71 al regime forfettario britannico, è opportuno ricordare che le autorità britanniche devono tener conto del fatto che sono stati versati contributi a forfait relativamente a tutti i «periodi di assicurazione» compiuti negli Stati membri diversi dal Regno Unito; i problemi sorti nella causa principale dipendono essenzialmente dal fatto che non si è afferrato che esaminare il numero dei contributi a forfait versati equivale ad esaminare la durata di un periodo assicurativo maturato.

b) Si deve quindi interpretare l'art. 50 del regolamento n. 1408/71 nel senso che esso presuppone che siano stati versati contributi a forfait per l'intera durata dei periodi considerati ai fini della liquidazione, conformemente agli articoli precedenti. La legislazione britannica prevede una prestazione minima per un periodo di assicurazione di durata determinata, qualora sia accertato che durante l'intero periodo sono stati versati contributi a forfait; non è necessario considerare anche elementi personali propri del ricorrente.

c) La sentenza Torri non contrasta minimamente col chiaro disposto dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, secondo cui sussiste una pensione minima quando l'importo della pensione dovuta si può stabilire riferendosi unicamente alla durata dei periodi di assicurazione.

d) Se, per ipotesi, si dovesse interpretare l'art. 50 del regolamento n. 1408/71 partendo dallo scopo sociale delle legislazioni di altri Stati membri, che si suppone mirino a garantire un reddito minimo, si dovrebbe constatare che la pensione a forfait prevista dalla legislazione britannica possiede tutte le caratteristiche essenziali di una pensione minima in senso lato. In quanto il regime britannico anteriore al 1975 implicava, anzitutto, una pensione minima di tipo forfettario, da corrispondersi appena accertato che l'interessato era stato assicurato per tutta la sua vita attiva e, in secondo luogo, un elemento di connessione con i redditi di lavoro, non è difficile definire tale pensione come quella minima prevista dall'art. 50; non c'è una sostanziale differenza tra la situazione britannica anteriore al 1975 e quella ipotetica in cui non esiste di fatto alcun elemento di connessione con i redditi di lavoro, ed in cui il diritto alla pensione a forfait dipende da

una media annuale di contributi a forfait versati o accreditati.

e) Il nuovo regime pensionistico britannico, istituito dal Social Security Act e dal Social Security Pensions Act del 1975, malgrado il mutamento di terminologia mira chiaramente a far sì che ogni pensionato, assicurato nel Regno Unito per tutta la durata della sua vita attiva, abbia diritto alla «pensione di base»; inoltre, la questione se il singolo abbia diritto alla pensione di base forfettaria si può risolvere solo facendo riferimento alla durata dei periodi assicurativi compiuti esattamente come la questione della determinazione dell'importo della pensione di base dovuta quando l'interessato totalizza un numero di «anni utili» insufficiente per aver diritto all'intero importo forfettario. D'altra parte, l'importo della «pensione complementare» si può stabilire solo in relazione all'importo effettivo dei redditi di lavoro percepiti dall'interessato. Non vi è quindi alcuna difficoltà nell'identificare la «pensione di base» con la «pensione minima» ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71 ed è assurdo pretendere che, prima del 1975, non esisteva una «pensione minima» semplicemente perché a quell'epoca era soltanto prevista una pensione forfettaria, ad esclusione di qualsiasi pensione complementare.

La *Commissione* osserva che la questione sottoposta alla Corte consiste nello stabilire se, ai fini dell'applicazione dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, la legislazione britannica in materia di previdenza sociale preveda una «prestazione minima» e, in caso di soluzione affermativa, come la si debba calcolare.

a) L'ultima dichiarazione fatta dal Regno Unito conformemente all'art. 5 del regolamento n. 1408/71, per l'attuazione dell'art. 50, reca la menzione «nulla», sotto la rubrica «prestazioni minime di cui all'art. 50 del regolamento» (GU 1977, n. C 89, pag. 2). Tale dichiarazione è identica a quella di altri quattro Stati membri (Danimarca, Irlanda, Repubblica federale di Germania e Paesi Bassi), mentre le dichiarazioni fatte dal Belgio, dalla Francia, dall'Italia e dal Lussemburgo recano riferimenti più o meno particolareggiati alle legislazioni nazionali (GU 1980, n. C 139, pag. 1); questo vale anche per la Grecia (GU 1981, n. C 143, pag. 1).

b) Secondo la sentenza Torri, l'art. 50 del regolamento n. 1408/71 si applica solo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il lavoratore preveda una pensione minima; dalla stessa sentenza risulta anche che l'art. 50 riguarda i casi in cui le carriere del lavoratore, in base alle legislazioni degli Stati alle quali è stato soggetto, sono state relativamente brevi, di modo che l'importo totale delle prestazioni dovute da questi Stati non è in grado di garantire un tenore di vita ragionevole, e che, volendo porre rimedio a tale situazione, l'art. 50 dispone quindi che, quando la legislazione dello Stato di residenza prevede una prestazione minima, la prestazione dovuta da tale Stato venga aumentata. La Corte ha anche ricordato la «portata limitata» dell'art. 50.

c) L'art. 50, stando alla sua intestazione, riguarda l'attribuzione di un complemento quando, pur dopo aver aggiunto le prestazioni dovute in forza

delle legislazioni degli Stati membri interessati, non si raggiunga il minimo previsto dalla legislazione di un determinato Stato membro. La definizione di «prestazione minima» risulta dalla prima frase dell'art. 50: essa non può essere inferiore a quella «fissata» dalla legislazione di un determinato Stato membro, per «un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione, conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti», vale a dire, nel nostro caso, i periodi compiuti in Irlanda e nel Regno Unito; in altre parole, l'eventuale pagamento di un complemento è basato sull'importo — minimo — fissato dalla legislazione di uno Stato membro, che viene corrisposto purché sia stato compiuto un determinato periodo di assicurazione o di residenza.

d) Fra le dichiarazioni dei nuovi Stati membri previste dall'art. 5 del regolamento n. 1408/71, il Regno Unito, per quel che riguarda le prestazioni minime di cui all'art. 50 del regolamento, ha indicato (GU 1973, n. C 43, pag. 7) che «gli importi del tasso uniforme della pensione o della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ai superstiti dipendono dalla media annuale dei contributi versati o accreditati durante la carriera dell'assicurato e sono fissati nei regolamenti adottati» soprattutto in forza del National Insurance Act 1965 (legge sull'assicurazione nazionale del 1965) del 5 agosto 1965. A quell'epoca, le autorità britanniche hanno interpretato la suddetta dichiarazione nel senso che: se l'importo totale è inferiore a quello che si sarebbe dovuto versare qualora tutti i periodi di assicurazione dell'interessato fossero stati compiuti nello Stato membro della Comunità in cui risiede, questo Stato deve corrispondergli un complemento pari alla differenza tra i due importi.

e) Tuttavia, questa dichiarazione è stata modificata nel 1977 (GU n. C 39, pag. 1) e sostituita dalla menzione «nulla».

A tale proposito, si deve tener conto delle seguenti osservazioni.

Conformemente all'art. 5 del regolamento n. 1408/71, intestato «dichiarazioni degli Stati membri sul campo d'applicazione del presente regolamento», gli Stati membri devono menzionare le prestazioni minime di cui all'art. 50 sempreché esistano; tali dichiarazioni non devono soltanto essere notificate conformemente all'art. 96, ma vanno anche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Orbene, la dichiarazione del Regno Unito dice testualmente «nulla».

L'art. 50 non può, in ogni caso, consentire di approfittare di un regime nazionale di previdenza sociale per fissare una pensione minima e per attribuire, di conseguenza, una prestazione maggiorata, come se i diversi periodi fossero stati tutti compiuti nello Stato membro di cui trattasi. L'art. 50 riguarda il pagamento della prestazione minima, che dipende da un periodo di assicurazione o di residenza, quando questa è stabilita dalla legislazione di quello Stato membro, e quando tale pagamento non si possa effettuare neanche tenendo conto dei periodi compiuti nello Stato membro (o negli Stati membri) diverso(i) da quello di residenza.

L'esame delle dichiarazioni degli altri Stati membri dimostra che le prestazioni minime di cui all'art. 50 mirano a garantire, a livello nazionale, un determinato

tenore di vita minimo. L'art. 50 è logicamente destinato a consentire che un lavoratore ottenga in ogni caso la prestazione minima fissata in un determinato Stato membro, sempreché ve ne sia una, in relazione ad un periodo di assicurazione o di residenza determinato.

f) Bisogna quindi risolvere le questioni sollevate come segue:

Come la Corte ha già dichiarato nella sentenza in causa 64/77, Torri, l'art. 50 del regolamento n. 1408/71 si può applicare solo nel caso in cui la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il lavoratore preveda una pensione minima.

III — La fase orale

L'Insurance Officer, sig. Norman Ivor Browning, ricorrente nella causa principale, con l'avv. Latham; il sig. Robert Stanley, resistente nella causa principale, con l'avv. Louis Blom Cooper, Queen's Counsel, del Middle Temple; e la Commissione, rappresentata dal sig. Forman, hanno svolto osservazioni orali e risposto a domande della Corte all'udienza del 15 ottobre 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 novembre 1981.

In diritto

1 Con ordinanza 18 dicembre 1980, pervenuta alla Corte il 5 febbraio 1981, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, di Londra, ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 50 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati (GU n. L 149, pag. 2, testo coordinato: GU 1980, n. C 138, pag. 1), riguardanti, in particolare, il significato da attribuirsi alla nozione «prestazione minima».

2 Dal fascicolo risulta che il resistente dinanzi alla High Court of Justice, sig. Robert Stanley, cittadino irlandese residente nel Regno Unito, compiva periodi di assicurazione, in un primo tempo, nel suo paese d'origine, e successivamente nel Regno Unito. Giunto, nel 1973, all'età della pensione, otteneva, con provvedimento 27 marzo 1973 dell'Insurance Officer, una pensione di vecchiaia liquidata ai sensi dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71. In aggiunta a tale pensione, l'Insurance Officer gli attribuiva un supplemento di

pensione, in relazione all'art. 50 dello stesso regolamento, a norma del quale il beneficiario di prestazioni può aver diritto, in determinate circostanze, ad un complemento di pensione pari alla «differenza» tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del regolamento e l'importo della «prestazione minima».

3 L'Insurance Officer considerava come «prestazione minima» la prestazione dovuta secondo la legislazione del Regno Unito, e come «differenza», ai sensi dell'art. 50, lo scarto tra questa prestazione e la pensione dovuta qualora tutti i periodi assicurativi fossero stati compiuti nel Regno Unito. Egli liquidava quindi una pensione corrispondente all'«importo teorico» di cui all'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento. Tale decisione si spiega col fatto che, a quell'epoca, il Governo del Regno Unito aveva dichiarato, a norma degli artt. 5 e 50 del regolamento n. 1408/71, come «prestazioni minime ai sensi dell'art. 50 del regolamento», determinate prestazioni dovute, in particolare, in forza del National Insurance Act 1965, nella versione emendata (GU 1973, n. C 43, pag. 7, sub II).

4 Tale dichiarazione, aggiornata nel 1975 (GU n. C 245, pag. 2, sub II), veniva in seguito sostituita da una dichiarazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1977, n. C 89, pag. 2, la quale recita: «Prestazioni minime di cui all'art. 50 del regolamento — *nulla*». Poco prima della pubblicazione di tale dichiarazione, vale a dire il 27 gennaio 1977, l'Insurance Officer adottava un provvedimento di modifica del primo provvedimento, con cui toglieva allo Stanley, con effetto dal 6 gennaio 1977, il vantaggio precedentemente attribuitogli a norma dell'art. 50 del regolamento.

5 Lo Stanley proponeva contro tale atto, dinanzi alla commissione locale competente, un reclamo che veniva respinto. Esso faceva appello contro la suddetta decisione dinanzi al Social Security Commissioner, già National Insurance Commissioner, il quale, il 13 settembre 1979, statuiva che il provvedimento originario dell'Insurance Officer andava tenuto fermo, non essendovi motivo di modificarlo.

6 Dalla motivazione di tale pronunzia si desume che il Social Security Commissioner ritiene che, ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, si deve intendere per «prestazione minima», l'importo minimo da corrispondersi se-

condo la legge britannica per il complesso dei periodi assicurativi da prendere in considerazione. La pensione a forfait calcolata sulla base dei periodi assicurativi in tal modo determinati costituisce, secondo il Commissioner, la pensione minima determinata dalla legislazione britannica. Se tale importo corrisponde «all'importo teorico» contemplato dall'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento, trattasi, ad avviso del Commissioner, di mera coincidenza. Il Commissioner sostiene che la suddetta interpretazione è conforme all'art. 50 del regolamento e che non si può invocare in senso contrario la motivazione della sentenza della Corte 30 novembre 1977 (causa 64/77, Torri, Racc. 1977, pag. 2299) cui l'Insurance Officer si è richiamato dinanzi a lui.

7 L'Insurance Officer ha appellato tale decisione dinanzi alla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court. Contrariamente al Social Security Commissioner, esso ritiene, conformemente a quanto dichiarato nel 1977 dal Governo del Regno Unito, che la legislazione britannica non preveda in realtà alcuna «prestazione minima» corrispondente all'oggetto dell'art. 50 del regolamento.

8 Al fine di chiarire la suddetta nozione, la High Court of Justice ha proposto alla Corte le due seguenti questioni:

1. Se si abbia una prestazione minima ai sensi dell'art. 50 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 qualora la legislazione di uno Stato membro faccia dipendere il diritto alla pensione a forfait dalla media annuale dei contributi settimanali versati o accreditati all'interessato nel periodo che va dalla sua iscrizione alla previdenza sociale al raggiungimento dell'età della pensione, media che non può essere inferiore a 50, e se tale condizione non è soddisfatta ma la media annuale non è inferiore a 13, contempli una pensione ridotta da liquidarsi unicamente con riguardo alla media dei contributi per detto periodo.

2. In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se la «prestazione minima» sia pari:

   a) all'importo minimo della prestazione che può essere versato all'assicurato a norma delle leggi di tale Stato, cioè per una media di contributi di 13;

   b) all'importo che si dovrebbe versare all'interessato a norma delle leggi di detto Stato, tenendo conto di tutti i periodi assicurativi maturati

sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali egli è stato soggetto; o

c) a qualche altro (ed eventualmente quale) importo.

9 Per risolvere tali questioni, bisogna richiamare anzitutto l'intestazione ed il testo dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71:

Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovuta in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario.

Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovuta ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

10 Dal testo risulta che la «prestazione minima» contemplata dall'articolo non viene definita in funzione di nozioni proprie del regolamento stesso, bensì con riferimento alle prestazioni minime fissate dalle legislazioni dei vari Stati membri. L'esame delle dichiarazioni fatte in proposito dagli Stati membri a norma dell'art. 5 del regolamento, mostra che «prestazioni minime» ai sensi dell'art. 50, sono previste nelle legislazioni di alcuni di essi. Poiché l'esistenza di tali prestazioni nell'ambito della legislazione del Regno Unito è controversa, appare opportuno accertare la natura di tali prestazioni nelle legislazioni in cui la loro esistenza è assodata.

11 Dal fascicolo e dai chiarimenti forniti in corso di causa dalla Commissione, si desume che, negli Stati membri in cui esistono «prestazioni minime» ai sensi

dell'art. 50, si tratta, sotto forme diverse, di disposizioni destinate a garantire ai beneficiari di pensioni un reddito minimo superiore all'importo che spetterebbe loro normalmente en relazione ai periodi assicurativi maturati ed ai contributi versati. Le suddette disposizioni mirano in generale ad attribuire, ai beneficiari, la garanzia di un reddito minimo.

12 Appunto di questo scopo la Corte ha tenuto conto nella motivazione della sopra menzionata sentenza 30 novembre 1977 dove, al punto 5, è detto che «l'ipotesi contemplata dall'art. 50 è quella di un lavoratore che, avendo svolto nei vari Stati membri ai cui sistemi previdenziali egli è stato soggetto, periodi d'attività piuttosto brevi, ha diritto a percepire dai suddetti Stati prestazioni il cui importo totale non può garantirgli un equo tenore di vita».

13 Tale concetto può desumersi dalla lettera stessa dell'art. 50, la cui intestazione ed il cui testo si riferiscono all'attribuzione di un «complemento», intendendo con ciò una prestazione supplementare che va oltre il minimo dovuto in forza delle norme ordinarie di una determinata legislazione nazionale. Lo stesso concetto scaturisce anche dalla seconda frase dell'art. 50, secondo cui il beneficiario di prestazioni che rientrino nel campo di applicazione del regolamento ha diritto al versamento di una «differenza» tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del regolamento, vale a dire la somma risultante dall'applicazione regolare del sistema di cumulo e di ripartizione prorata contemplato dall'art. 46, e la prestazione minima garantita dalla legge dello Stato di residenza. Questa modalità di calcolo implica che deve trattarsi di un minimo derivante da una garanzia specifica, fornita da una legislazione nazionale, non già del minimo delle prestazioni che possono derivare dalla normale applicazione delle norme relative alla determinazione delle spettanze di pensione in funzione dei periodi di assicurazione compiuti e dei contributi versati.

14 Queste considerazioni dimostrano che le prestazioni minime di cui all'art. 50 sono diverse dall'«importo teorico» di cui all'art. 46, n. 2, lett. a), il quale non rappresenta un importo di cui sia garantito il versamento effettivo, ma costituisce la base di calcolo usata nell'ambito del sistema di cumulo e di ripartizione prorata.

15 Si deve quindi risolvere la questione sollevata dichiarando che l'art. 50 del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che la «prestazione minima» sussiste solo nel caso in cui la legislazione dello Stato di residenza implica una garanzia specifica mirante a garantire ai beneficiari di prestazioni previdenziali un reddito minimo superiore al livello delle prestazioni cui avrebbero diritto in ragione unicamente dei periodi d'assicurazione maturati e dei contributi versati.

16 Ciò premesso, la seconda questione sollevata dal giudice nazionale è priva di oggetto.

Sulle spese

17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, con ordinanza 18 dicembre 1980, dichiara:

L'art. 50 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, deve interpretarsi nel senso che la «prestazione minima» sussiste solo nel caso in cui la legislazione dello Stato di residenza implica una garanzia specifica mi-

rante a garantire ai beneficiari di prestazioni previdenziali un reddito minimo superiore al livello delle prestazioni cui avrebbero diritto in ragione unicamente dei periodi d'assicurazione maturati e dei contributi versati.

Due Pescatore Chloros

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 dicembre 1981.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
O. Due

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIR GORDON SLYNN DEL 19 NOVEMBRE 1981 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

il sig. Robert Stanley, cittadino irlandese residente nel Regno Unito, è nato l'8 maggio 1908 e, dal settembre 1935 al gennaio 1955, è stato occupato in Irlanda ed assicurato secondo il regime previdenziale irlandese allora in vigore per i lavoratori subordinati. Successivamente, egli si recava nel Regno Unito, dove lavorava per un altro periodo di circa 17 anni, essendo soggetto alla legislazione previdenziale britannica. L'8 maggio 1973 egli raggiungeva l'età pensionabile e presentava domanda per ottenere la pensione di vecchiaia al Department of Health and Social Security, competente al riguardo nel Regno Unito. L'Insurance Officer (responsabile per la previdenza sociale) calcolava detta pensione ai sensi dell'art. 46 del regolamento comunitario n. 1408/71 (GU n. L 149, del 5. 7. 1971, pag. 2) e ne liquidava l'importo a norma dell'art. 46, n. 1, più favorevole all'interessato che non il n. 2 dello stesso articolo. Lo Stanley otteneva inoltre una «prestazione pensionistica progressiva» a norma dell'art. 36 del National Insurance Act 1965, nonché un complemento di prestazioni pari alla differenza tra l'importo totale delle pensioni cui l'interessato aveva diritto in forza della legislazione inglese e irlandese e la pensione «a forfait» che gli sarebbe spettata se tutti i suoi periodi di assicurazione fossero stati compiuti nel Regno Unito. Questo complemento veniva con-

1 — Traduzione dall'inglese.